

## **RETRIBUZIONE DI RISULTATO: non costituisce mera discrezionalità per la Asl**

SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO, SEZ. I, 20/03/2018, n. 143

**Robert Tenuta**, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Due dirigenti non medici hanno convenuto in giudizio un'Asl calabrese, denunciando la omessa o comunque inesatta attivazione ed applicazione dell'istituto della retribuzione di risultato, introdotto e disciplinato dagli artt. 61 e 62 Ccnl Area Spta del 5.12.1996 e confermato dalla contrattazione collettiva successivamente intervenuta (in particolare i ricorrenti lamentavano la mancata definizione dei programmi e degli obiettivi previsti dall'art. 62, la mancata assegnazione alle sottostanti articolazioni aziendali delle risorse umane, strumentali e finanziarie per il perseguimento dei mai predisposti programmi ed obiettivi, la mancata attuazione della negoziazione per budget di cui all'art. 62, comma 1, Ccnl 1996, la mancata assegnazione ai dirigenti degli obiettivi).

I ricorrenti hanno quindi denunciato il grave inadempimento contrattuale in cui l'Asl era incorsa per la mancata attivazione del complessivo meccanismo della retribuzione di risultato, costituente componente fondamentale ed essenziale della retribuzione ai sensi dell'art. 39 Ccnl 5.12.1996, chiedendo la condanna dell'Asl in forma generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., con riserva di instaurare separato giudizio per la determinazione del quantum al risarcimento dei danni.

Il Tribunale ha rigettato il sopraindicato ricorso e gli interessati si sono pertanto rivolti alla Corte d'Appello di Catanzaro.

Si è costituita in giudizio l'Asl chiedendo il rigetto dell'appello, ribadendo che nessun obbligo di istituzione della retribuzione di posizione di risultato può dirsi previsto dalla contrattazione collettiva e solo ove un tale meccanismo l'azienda avesse attivato la retribuzione di risultato sarebbe divenuta una componente essenziale della retribuzione complessiva.

La Corte d'Appello ha evidenziato che la retribuzione di risultato al singolo dirigente non è una conseguenza automaticamente derivante dallo svolgimento della prestazione lavorativa, dipendendo essa da una molteplicità di fattori anche discrezionali per l'Ente, discrezionalità che però non si estende di certo fino alla possibilità di non porre in essere i passaggi previsti dalla contrattazione collettiva cui l'amministrazione era vincolata dalle norme contrattuali introdotte dal 1996 in avanti.

La Corte d'Appello ha affermato quindi che il giudizio dovesse esaminare se, all'esito delle allegazioni e delle difese dell'azienda convenuta, l'inadempimento contrattuale che i ricorrenti hanno in modo specifico denunciato sia risultato fondato ed imputabile al datore di lavoro.

Nel merito la Corte d'Appello ha accertato che l'azienda ha documentato la istituzione dei fondi previsti dall'art. 61, lett. a) e b) CCNL 5.12.1996 per gli anni dal 2006 in avanti con la relativa attribuzione della retribuzione di risultato a seguito di svolgimento della contrattazione integrativa.

La Corte d'Appello ha quindi accertato l'inadempimento datoriale fino all'anno 2005 per non avere attivato l'istituto della retribuzione di risultato e che, quindi, deve ritenersi che l'inadempimento stesso abbia avuto una potenzialità lesiva delle chances degli appellanti in riferimento alla possibilità per gli stessi di usufruire di una componente retributiva.

Per tale aspetto la Corte d'Appello ha accolto la domanda dei ricorrenti, riformando la sentenza del Tribunale nel senso di riconoscere l'inadempimento contrattuale dell'azienda sanitaria con riguardo

alla retribuzione di risultato fino all'anno 2005 compreso, senza che ciò comporti alcuna valutazione circa la concreta sussistenza del danno e il relativo ammontare, circostanze queste che gli stessi appellanti intendono demandare ad un separato giudizio.